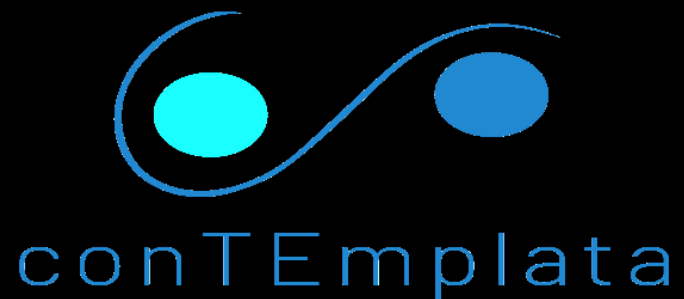


Perché le banche
centrali
comprano oro?





A cura di

Fabrizio Crespi, Università di Cagliari e Università
Cattolica

fabrizio.crespi@unicatt.it

www.linkedin.com/in/fabrizio-crespi-26476b175

www.contemplata.it

[https://www.youtube.com/channel/UCIKNIIsanAMKdUD3g
MT020w](https://www.youtube.com/channel/UCIKNIIsanAMKdUD3gMT020w)

<https://www.facebook.com/contemplata.it>



AGENDA

Oro da investimento: le definizioni di base

Il mercato dell'oro: la domanda

Banche Centrali e oro

Il mercato dell'oro: l'offerta

Oro: prezzi e rendimenti

ORO DA INVESTIMENTO: LE DEFINIZIONI DI BASE

Oro, una storia millenaria



L'oro ha affascinato l'umanità per millenni, simboleggiando ricchezza, potere e bellezza. Ma vi siete mai chiesti quanto oro è stato estratto nel corso della storia?

L'estrazione dell'oro risale ad antiche civiltà. Le nostre migliori stime suggeriscono che nel corso della storia sono state estratte circa 216.265 tonnellate di oro. È interessante notare che circa due terzi di questo oro sono stati estratti dal 1950. Questo massiccio aumento della produzione è dovuto ai progressi nella tecnologia mineraria e alla scoperta di nuovi giacimenti d'oro.

Per mettere in prospettiva la quantità totale di oro estratto, se dovessimo raccogliere tutto questo oro in un unico cubo, misurerebbe circa 22 metri per lato. Si tratta di un volume sorprendentemente piccolo per un metallo così prezioso e storicamente significativo. E poiché l'oro è praticamente indistruttibile, significa che quasi tutto l'oro mai estratto esiste ancora in qualche forma.

Oro da investimento

Legge 7/2000

Lingotti



Purezza $\geq 995/1000$

Peso > 1 grammo

Monete



Purezza $\geq 900/1000$

Anno di conio > 1800

Oro da investimento

Legge 7/2000 come modificata da DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2024, n. 211

Art. 1

(Commercio dell'oro)

1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende:

a) **l'oro da investimento**, ((anche destinato a successiva lavorazione,)) intendendo per tale l'oro in forma di **lingotti o placchette** di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad **1 grammo**, di purezza pari o superiore a **995 millesimi**, rappresentato o meno da titoli; le **monete d'oro** di purezza pari o superiore a **900 millesimi**, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

Oro da investimento

Legge 7/2000 come modificata da DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2024, n. 211

b) ((il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati, come definiti nell'[articolo 1, comma 1, lettera c\), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150](#), di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza;))

b-bis) ((il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro di cui alle lettere a) e b).))

Oro da investimento

Legge 7/2000 come modificata da DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2024, n. 211

2. ((Il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro **anche a titolo gratuito**, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, è oggetto di dichiarazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro.))

2-bis. ((La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni di cui al comma 2 dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori al valore economico di cui al comma 2.))

2-ter. ((È tenuto alla dichiarazione il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro. Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui al comma 3, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 che disciplinano ulteriori modalità di adempimento dell'obbligo dichiarativo.))

2-quater. ((La dichiarazione è effettuata senza indugio e comunque non oltre il mese successivo alla data di compimento dell'operazione. Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, la dichiarazione è effettuata prima dell'attraversamento della frontiera. Le eventuali operazioni in oro alle quali il passaggio transfrontaliero è finalizzato, eseguite ai sensi dei commi 2 e 2-bis, sono indicate nella dichiarazione trasmessa all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia entro la fine del mese successivo a quello di compimento delle operazioni.))

Oro da investimento

Lineamenti generali

L'art. 1, comma 2, della legge 7/2000 come modificata dal d.lgs. 211/2024 prevede l'obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro di importo pari o superiore a euro 10.000 nonché i trasferimenti al seguito da e verso l'estero di oro industriale di importo pari o superiore a **euro 10.000**. L'art. 1, comma 2-bis, della medesima legge stabilisce che la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a euro 2.500 e complessivamente pari o superiori a euro 10.000.

In particolare:

- le operazioni in oro di cui all'articolo 1, comma 2, della sopra citata legge 7/2000 relative a un dato mese di riferimento devono essere dichiarate alla UIF entro la fine del mese successivo a quello nel quale l'operazione è stata compiuta (**segnalazione mensile a consuntivo**);
- i trasferimenti al seguito verso l'estero, invece, devono essere comunicati alla UIF prima dell'attraversamento della frontiera (**dichiarazioni preventive**). In tali casistiche, copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l'avvenuta trasmissione devono accompagnare l'oro al momento dell'attraversamento della frontiera. Qualora la dichiarazione preventiva, e quindi il trasferimento al seguito verso l'estero, sottenda un atto di disposizione sull'oro, dovrà essere indicata nella dichiarazione preventiva anche la tipologia di operazione e i dati identificativi della controparte. **Tale operazione dovrà altresì essere ricompresa nella segnalazione mensile a consuntivo**;
- i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale sono oggetto di dichiarazione e di informativa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cfr. d.lgs. 195/2008 come modificato dal d.lgs. 211/2024); a partire dal 17 gennaio 2025, non dovranno più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti.

LE INFORMAZIONI DATE
DA BANCA D'ITALIA

Oro da investimento

Art. 4

(Sanzioni)

1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all' **((Organismo degli agenti e mediatori (OAM)))**, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa **((da euro 2.065,82 a euro 10.329,14))**. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.
2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, **((commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e delle istruzioni di cui all'articolo 1, comma 6))**, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148](#), e successive modificazioni **((, fatta eccezione per gli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30))**.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.

LE SANZIONI

GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

Legge 7/2000 come modificata da DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2024, n. 211

3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'((Organismo degli agenti e mediatori (OAM) di cui all'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#))), da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
- b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
- c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#).